



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

## ACCORDO PER INTERVENTI DI WELFARE AZIENDALE A FAVORE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO E COLLABORATORE ED ESPERTO LINGUISTICO

### PREMESSO

- che l'art. 60, comma 5, del CCNL 2006/2009 vigente prevede che le Amministrazioni, nell'ambito delle proprie disponibilità, possono attivare iniziative a favore dei lavoratori anche attraverso il loro contributo, da definirsi in sede di Contrattazione Integrativa, con convenzioni in materia di trasporti, assistenza sanitaria, istituzioni di asilo nido e sussidi economici;
- che è attualmente attivo un fondo per l'erogazione di sussidi economici disciplinato da uno specifico Regolamento emanato con Decreto Rettorale prot. n. 21024/I/3 del 28.10.2011;
- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27.1.2015 è stato approvato un Accordo con ATB Servizi S.p.A. per la promozione dell'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico per la mobilità casa-lavoro dei dipendenti dell'Università;
- che la normativa nazionale in materia di lavoro promuove la realizzazione di interventi di "welfare aziendale" e a tal fine esclude dalla tassazione:
  - somme, servizi e prestazioni per la fruizioni da parte di familiari di servizi di educazione e istruzione in età prescolare nonché per la frequenza di ludoteche e centri estivi e invernali e per borse di studio;
  - somme e prestazioni erogate per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti;
- che l'Ateneo intende perseguire un indirizzo teso a favorire il benessere lavorativo del personale anche attraverso interventi di sostegno inquadrati in un disegno di welfare aziendale;
- che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 10.5.2016, ha approvato una linea di indirizzo per l'attivazione di una polizza assicurativa per assistenza sanitaria integrativa a favore del personale ed il mantenimento del fondo attualmente in essere da destinare ad interventi diversi dalle prestazioni sanitarie coperte dalla polizza e da definire nell'ambito di un nuovo Regolamento da discutere con la Parte sindacale;
- che a seguito del confronto sviluppato nell'ambito della Delegazione trattante si è pervenuti ad una intesa finalizzata allo sviluppo degli interventi di welfare a favore del personale;

### LE PARTI CONCORDANO

#### Art. 1

##### **Convenzione per l'utilizzo del trasporto pubblico**

Verrà mantenuta la Convenzione in essere con ATB Servizi S.p.A. che prevede una tariffa unica di € 200 per l'abbonamento dei dipendenti dell'Ateneo per tutte le zone previste dal piano tariffario, nell'intesa che l'importo differenziale è sostenuto dall'Università.

#### Art. 2

##### **Polizza per assistenza sanitaria integrativa**

Come già definito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 10.5.2016 si procederà alla stipula di una Polizza assicurativa per assistenza sanitaria integrativa a seguito di gara d'appalto in associazione con Università di Milano-Bicocca ed Università dell'Insubria.

Il premio assicurativo rimarrà a carico dell'Università. Sarà prevista la possibilità per ciascun dipendente di estendere la polizza anche ai familiari, con onere a proprio carico.

Per le spese sanitarie coperte dalla polizza, assunte successivamente alla stipula della stessa, non sarà più possibile presentare richiesta di contributo nell'ambito del Fondo sussidi. Con successivo Accordo si definiranno le tipologie di intervento non coperte dalla polizza che potranno rientrare nel Fondo.

**Art. 3**

**Utilizzo dell'impianto sportivo universitario**

E' prevista la possibilità per il personale di accedere alle attività proposte dal CUS nell'impianto sportivo universitario con l'applicazione delle tariffe ridotte applicate agli studenti.

**Art. 4**

**Fondo sussidi**

L'erogazione di sussidi per gli anni 2016 e 2017 riferiti a spese sostenute negli anni 2015 e 2016 (periodi nei quali non è attiva la Polizza sanitaria integrativa) continua ad essere disciplinata dal vigente Regolamento opportunamente modificato sulla base degli elementi di seguito indicati:

- accesso all'erogazione dei sussidi esteso a tutto il personale, con le seguenti limitazioni:
  - per i richiedenti con indicatore ISEE inferiore a € 35.000 è previsto un rimborso massimo di € 800;
  - per i richiedenti con indicatore ISEE superiore a € 35.000 è previsto un rimborso massimo di € 400;
- estensione della tipologia di spese per le quali è possibile richiedere il rimborso a quelle previste dall'art. 51, comma 2, lett. f-bis) ed f-ter) del D.P.R. 917/1986 che, sulla base della Legge di stabilità, non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente;
- rimborso non superiore al 75% delle spese sostenute con i limiti di cui al punto precedente (rimborso massimo di € 800 per indicatore ISEE inferiore a € 35.000 e di € 400 per indicatore ISEE superiore a € 35.000);
- nel caso l'importo del Fondo non venisse integralmente utilizzato i residui verranno redistribuiti in proporzione all'importo assegnato a ciascun dipendente al fine di esaurire ogni anno l'importo complessivo del fondo.

L'erogazione di sussidi per l'anno 2018, riferiti alle spese sostenute a decorrere dall'1.1.2017, sarà disciplinata da un nuovo Regolamento, così come precisato al precedente art. 2.


L'importo annuo del Fondo, anche in relazione all'estensione della tipologia di spese annesse a rimborso, è determinato in € 50.000.

**Art. 5**

A seguito della prima applicazione del presente Accordo (per le spese sostenute nell'anno 2015), entro il 31.12.2016, le parti si incontreranno per valutare gli effetti del presente Accordo e apportare eventuali modifiche.

**Bergamo, 16 giugno 2016**

La parte pubblica



La parte sindacale

BSU  
Danilo Culeri (CUB-SUR)  
[Signature] (CUB-SUR)  
[Signature]  
[Signature] (FLCCGIL)  
FLCCGIL Sandro [Signature]  
CISL FED. UNIVERSITARIA [Signature]